



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2278

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Ulteriori modifiche alle Disposizioni Attuative "Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020" approvati con DGP 329/2020 e ss.mm.ii. Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 a favore di operatori economici che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19. Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A., Banche, Confidi ed altri Intermediari finanziari per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino.

Il giorno **22 Dicembre 2020** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE

**MARIO TONINA**

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI**

**ROBERTO FAILONI**

**MATTIA GOTTARDI**

**STEFANIA SEGNANA**

**ACHILLE SPINELLI**

**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

---

Il Relatore comunica:

il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021.

Alla luce di tale emergenza sanitaria, sono stati emanati una serie di decreti ministeriali nonché di ordinanze provinciali necessarie per arginare l'epidemia sul territorio.

Per fronteggiare tale situazione emergenziale non solo sanitaria ma anche economica e finanziaria, è intervenuta la Commissione europea istituendo il regime «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Temporary Framework - Comunicazione del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.), mentre a livello nazionale sono state emanate, in particolare con Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio), con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 e con Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, delle misure urgenti anche a sostegno dell'economia.

La Provincia con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 ha introdotto le prime misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'art. 11, in particolare, prevede la concessione di contributi provinciali in conto interessi a sostegno degli operatori economici colpiti dall'emergenza COVID-19 a fronte dell'attivazione di linee di credito perfezionate con banche / intermediari finanziari aderenti ad apposito Protocollo promosso e sottoscritto dalla Provincia.

In attuazione dell'art. 11 della citata l.p. n. 2/2020, la Giunta provinciale con deliberazione 25 marzo 2020, n. 392 ha quindi approvato il *Protocollo d'intesa per il contenimento degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino* (di seguito "Protocollo") e le Disposizioni attuative per la concessione dei contributi in conto interessi, individuando l'Agenzia Provinciale per l'Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria, la concessione e le verifiche successive riguardanti tali contributi. Per far fronte al fabbisogno derivante dalla concessione dei contributi in conto interessi relativi alle linee di finanziamento "Plafond Ripresa Trentino" la Provincia aveva autorizzato la spesa di Euro 2.000.000,00 sia sul bilancio 2020 che sul bilancio 2021.

Anche in conseguenza dell'evoluzione del quadro normativo nazionale di riferimento (adozione del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 che modifica ed integra il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e adozione della Legge 5 giugno 2020, n. 40 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 23/2020), con deliberazioni della Giunta provinciale n. 523 del 24 aprile 2020 e n. 1027 del 17 luglio 2020 si è provveduto ad ampliare l'operatività delle misure a favore degli operatori economici colpiti dalla pandemia COVID-19.

Al Protocollo hanno aderito, accanto a Cassa del Trentino, Cassa Centrale Banca, Mediocredito Trentino-Alto Adige, Sparkasse, Volksbank, Banca Valsabbina, Creval, Fondo Strategico del Trentino Alto Adige nonché Cooperfidi e Confidi Trentino Imprese.

Dal primo aprile 2020 quindi, gli operatori economici hanno potuto attivare, tramite apposita piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia e raggiungibile all'indirizzo <https://ripresatrentino.it/>, le misure previste nell'ambito del Protocollo citato, in particolare: i.) sospensione rate oppure rinegoziazione dei mutui in essere; ii.) attivazione di linee di finanziamenti ("FONDO o PLAFOND RIPRESA TRENINO").

Gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia da COVID-19 hanno pertanto potuto richiedere la sospensione delle rate di mutui / canoni di leasing in essere alla data del 31 gennaio 2020 – con l'opzione tra la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale – sino al dodicesimo mese dalla data di concessione, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Alla data del 30 settembre 2020, le domande di moratoria complessivamente pervenute alle banche aderenti al Protocollo risultano 16.254 e hanno riguardato un residuo debito complessivo di circa 2.755 milioni di euro. In tal modo è rimasto nella disponibilità degli operatori economici un importo di circa 300 milioni di euro, corrispondente all'ammontare della linea capitale sospesa, in scadenza nel 2020.

Per quanto riguarda la seconda misura prevista nell'ambito del Protocollo, alla data del 4 dicembre 2020, n. 3.848 domande di finanziamento "Plafond Ripresa Trentino" sono state erogate/sono in corso di erogazione per un valore di circa 423 milioni di euro, assorbendo pertanto circa 3,5 milioni di euro di risorse provinciali in termini di contributi in conto interessi.

A seguito della c.d. "seconda ondata della pandemia COVID-19" che determina ulteriori effetti negativi anche sull'economia locale su cui incidono anche gli effetti delle misure di contrasto, si rende necessario estendere oltre la scadenza del 31 dicembre 2020 le misure previste nel Protocollo approvato con deliberazione 25 marzo 2020, n. 392 e da ultimo modificato/integrato con deliberazione 1027 del 17 luglio 2020. Al fine quindi di promuovere un intervento sempre più efficiente e che sia in grado di operare in piena sinergia con gli strumenti di recente attivati dal Governo nazionale si propone l'approvazione di un Protocollo per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino (di seguito "Protocollo bis").

Preso atto della recente modifica normativa nazionale per cui gli articoli 65 e 77 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno previsto un allungamento automatico delle moratorie concesse ai sensi dell'art. 56 del DL 18/2020, posticipandone il termine, con il presente provvedimento si propone di recepire tale disposizione prevedendone l'applicazione nei termini di legge. Si prende inoltre atto di quanto disposto dal disegno di legge bilancio dello Stato 2021, che all'art. 40 dispone la proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dell'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID, con conseguente rifinanziamento, in linea con la nuova tempistica del Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato. Nel Protocollo bis si propone pertanto di prevedere che trovino diretta ed automatica applicazione ai beneficiari le misure di maggior favore eventualmente introdotte dalla normativa nazionale rispetto a quelle del Protocollo bis (ad es. maggiori durate per rimborso finanziamenti, allungamento durate delle moratorie, ecc.).

Con riferimento, inoltre, ai "fondi di rotazione ad alimentazione mista per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese", disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2168/2013 e s.m.i., si propone di estendere la sospensione del rimborso della quota capitale, su richiesta degli operatori interessati, anche ai mutui stipulati ai sensi di quest'ultimo strumento, consentendo la sospensione del rimborso della quota capitale delle rate di mutuo con scadenza il 30 giugno 2020 e 31 dicembre 2020 unitamente al prolungamento della durata dei mutui mediante

aggiunta di due rate semestrale di capitale ed interessi in coda al piano di ammortamento, anche oltre la durata complessiva massima di 15 anni prevista per lo strumento, a condizione che:

- a) sia rispettata la scadenza ultima del 30 giugno 2031 dei piani di ammortamento;
- b) gli eventuali ulteriori interessi che l'impresa debba corrispondere per il periodo di prolungamento non possono essere oggetto di agevolazione e, in generale, l'entità delle risorse concesse a ciascuna impresa non può subire incrementi a seguito delle operazioni consentite.

In relazione ai fondi di rotazione si propone di applicare quanto sopra anche con riferimento ad operazioni di finanziamento che siano già state oggetto di sospensione, escludendo invece le rate con scadenza al 30 giugno 2020 che non sono state pagate per insolvenza, le quali non possono essere sanate con concessione di moratoria a posteriori. Si propone che le rate con scadenza al 30 giugno 2020 che per effetto dei precedenti accordi sulla moratoria sono state posticipate al 30 settembre 2020 e pagate non possano più essere fatte oggetto di sospensione. Per i mutui che si trovano in questa condizione può comunque essere richiesta la sospensione per la rata con scadenza al 31 dicembre 2020. Se invece le stesse non sono state pagate al 30 settembre 2020, la parte mutuataria può richiedere il ripristino della normale cadenza semestrale delle rate ed ottenere quindi la sospensione delle due rate originariamente scadenti al 30 giugno 2020 (poi posticipata al 30 settembre 2020, ma non pagata) e al 31 dicembre 2020.

A seguito di un confronto con i sottoscrittori del Protocollo da ultimo integrato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1027 di data 17 luglio 2020 e visto che la situazione epidemiologica si sta nuovamente aggravando (c.d. seconda ondata COVID-19) tanto da aver reso necessarie ulteriori misure restrittive, è emersa la disponibilità di rendere la vigente disciplina più favorevole verso gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia anche riconoscendo una riduzione dei tassi di interesse di alcune linee del "Plafond Ripresa Trentino". Con il presente provvedimento si propone pertanto, l'approvazione del Protocollo per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino ("Protocollo bis") che avrà efficacia sino al 31 luglio 2021.

Nello schema di "Protocollo bis" (art. 3), del quale si propone l'approvazione quale allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si prevedono quindi sia la sospensione rate o rinegoziazione dei mutui in essere che l'attivazione di linee di finanziamenti ("Plafond Ripresa Trentino"), questi ultimi attivabili attraverso la Piattaforma Informatica che sarà resa disponibile a tal fine dalla Provincia.

Con la prima misura si consente agli operatori economici di sospendere il pagamento delle rate di mutui / dei canoni di leasing in essere alla data del 31 gennaio 2020 (optando tra sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale) sino al dodicesimo mese dalla data concessione, e comunque, nel rispetto della tempistica e dei limiti massimi consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente o dagli accordi tra ABI e rappresentanti delle categorie economiche senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, coerentemente alle disposizioni normative statali intervenute. Con la seconda misura si propone alle banche ed agli intermediari finanziari di rendere disponibili linee di finanziamento chirografarie a tasso fisso per i primi 24 mesi, per concorrere al fabbisogno - relativo ad investimenti e/o a capitale circolante, coerentemente alla regolamentazione applicabile - per l'emergenza COVID-19. Sono previste in particolare le medesime tipologie di interventi del Protocollo approvato con deliberazione 25 marzo 2020, n. 392 e da ultimo modificato/integrato con deliberazione 1027 del 17 luglio 2020, ma con l'applicazione di tassi massimi ridotti per le linee BANCHE 3 e FSTAA.

Linea di finanziamento	Operatore economico	Importo max finanziamento	Durata base	Durata massima	Tasso fisso max primi 24 mesi	Contributo max Provincia per 24 mesi
BANCHE 1	Con garanzia Confidi	300.000 €(*)	24 mesi	6 anni	0,40%	0,40%
BANCHE 2	Senza garanzia Confidi	30.000 €	24 mesi	10 anni	0,60%	0,60%
	Con garanzia FCG° (“2 bis”)	30.000 €	24 mesi	10 anni	0,60%	0,60%
BANCHE 3	Con garanzia Confidi	300.000 € - 1.250.000 €	24 mesi	6 anni	0,85%	0,35%
FSTAA	Imprese più strutturate	600.000 € - 1.500.000 €	24 mesi	fino al 31.12.25	0,85%	0,35%

(\*) Incrementabile del 50% in caso di necessità di anticipare le risorse della cassa integrazione ex art. 19 D.L 18/2020

(°) Con garanzia Cooperfidi se operatore economico agricolo

I tassi di interesse massimi applicabili alle linee di finanziamento Plafond Ripresa Trentino, trovano applicazione a tutte le richieste a partire dal 18 gennaio 2021.

Gli Operatori Economici che hanno ottenuto un finanziamento “Plafond Ripresa Trentino” in virtù del Protocollo approvato con deliberazione 25 marzo 2020, n. 392 e da ultimo modificato/integrato con deliberazione 1027 del 17 luglio 2020, hanno la facoltà di richiedere agli istituti bancari un nuovo finanziamento integrativo a completamento dell’importo massimo previsto per ciascuna linea di finanziamento.

Relativamente ai requisiti di accesso vengono confermati i requisiti definiti nell’ambito del Protocollo approvato con deliberazione 392/2020 e ss.mm.ii con alcune precisazioni: 1) la sede legale presso il territorio provinciale è da intendersi riferita al soggetto richiedente oppure al soggetto economico preesistente, nel caso in cui dopo la data del 24 marzo 2020 siano intervenute operazioni di trasferimento dell’azienda o trasformazione societaria; 2) il periodo di osservazione per la determinazione del grave danno non può essere superiore a dodici mesi.

Nell’ambito del Protocollo bis sono state inserite ulteriori precisazioni riguardanti l’istituto della revoca e la disciplina del conto dedicato, oltre a precisazioni relative alla concessione che avviene in ordine cronologico, ma può tener conto del differente iter istruttorio relativo alle procedure sui registri nazionali degli aiuti che sono differenziati, nei tempi e nelle modalità operative, in particolare per il settore agricolo. Trovano infine disciplina i casi di modifiche soggettive del beneficiario, prevedendo che in caso di eventuale trasferimento totale o parziale d’azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché di trasformazione, fusione e scissione societaria, i contributi non ancora concessi o liquidati possano essere concessi o corrisposti al soggetto subentrante. Tali aspetti si applicano a tutte le domande

effettuate dagli operatori economici a valere sul Protocollo in scadenza al 31 dicembre 2020 e a valere sul Protocollo bis che entrerà in vigore a partire dal 18 gennaio 2021.

Anche relativamente al Protocollo bis vengono confermati in capo a Cassa del Trentino e ad APIAE i medesimi ruoli previsti nell'ambito del Protocollo in scadenza al 31 dicembre 2020.

Per far fronte al fabbisogno ulteriore derivante dalla concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, si ritiene di integrare per la dotazione di risorse dedicata all'intervento con ulteriori 500.000 euro, autorizzando APIAE ad utilizzare le risorse disponibili sul proprio bilancio.

Con il presente provvedimento si propone di approvare "Disposizione Attuative Protocollo Bis - Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della Legge Provinciale n. 2 del 23 marzo 2020" (Allegato B).

Recentemente con Comunicazione C(2020)7127 final, la Commissione europea ha prorogato le disposizioni del Quadro temporaneo fino alla data del 30 giugno 2021 e con decisione C(2020) 9121 final, ha autorizzato la proroga del regime nazionale. Pertanto, i contributi in questione sono concessi ai sensi del regime «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Temporary Framework). Per le domande con concessione successiva al 30 giugno 2021 (o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea), viene applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Con il presente provvedimento si propone altresì di recepire alcune disposizioni nell'ambito delle Disposizioni Attuative relative al Protocollo in scadenza al 31 dicembre 2020 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 392 del 25 marzo 2020 e ss.mm.ii, contenute nell'Allegato C. di cui si propone l'approvazione. In particolare:

- sostituzione del punto 3 della sezione 1 (normativa di riferimento) come segue:  
"A seguito della decisione di autorizzazione della Commissione Europea del 21 maggio 2020 (SA.57021) relativa al regime istituito dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, il regime istituito dall'articolo 11 della legge provinciale n. 2/2020 è applicato ai sensi dell'art. 54 del DL 34/2020. Recentemente con Comunicazione C(2020)7127 final, la Commissione europea ha prorogato le disposizioni del Quadro temporaneo fino alla data del 30 giugno 2021 e con decisione C(2020) 9121 final, ha autorizzato la proroga del regime nazionale. Pertanto, i contributi in questione sono concessi ai sensi del regime «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Temporary Framework). Per le domande con concessione successiva al 30 giugno 2021 (o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea), viene applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".";
- integrazione della lettera a) del punto 1 della sezione 3 (requisiti di ammissione a contributo) mediante l'introduzione del seguente periodo dopo le parole "24 marzo 2020;":  
"la sede legale o unità operativa presso il territorio provinciale è da intendersi riferita al soggetto richiedente oppure al soggetto economico preesistente, nel caso in cui dopo la data del 24 marzo 2020 siano intervenute operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria;";
- introduzione della lettera v bis) nel punto 2 della sezione 3 (requisiti di ammissione a contributo) contenente il seguente periodo:

“nel caso in cui nel periodo di osservazione siano intervenute le predette operazioni di trasferimento dell’azienda o trasformazione societaria, i valori del periodo sono computati pro quota.”

- integrazione del punto 2 della sezione 6 (concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi) mediante l’introduzione del seguente periodo dopo le parole “FSTAA,”:  
“tenute presenti le diverse tipologie degli operatori economici e l’iter amministrativo previsto per ciascuna tipologia, considerando il differente iter istruttorio relativo alle procedure sui registri nazionali degli aiuti che sono differenziati, nei tempi e nelle modalità operative, in particolare per il settore agricolo.”;
- integrazione del punto 5 della sezione 6 (concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi) mediante l’introduzione del seguente periodo dopo le parole “di riferimento”:  
“e in caso di cessazioni che comportino l’estinzione del finanziamento (per esempio cessazione dell’impresa).”;
- introduzione del punto 5 bis della sezione 6 (concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi) contenente il seguente periodo:  
“A seguito di eventuale trasferimento totale o parziale d’azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché di trasformazione, fusione e scissione societaria, i contributi non ancora concessi o liquidati possono essere concessi o corrisposti al soggetto subentrante.”;
- introduzione del punto 5 ter della sezione 6 (concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi) contenente il seguente periodo:  
“Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell’Unione Europea.”;
- sostituzione del punto 1 della sezione 7 (controlli successivi) come segue:  
“La Provincia Autonoma di Trento, successivamente alla concessione delle agevolazioni previste, procederà, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle domande di finanziamento a valere sul Protocollo.”.

Vista la particolare situazione di urgenza e in considerazione della finalità che si pone l'intervento, si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l’art. 11 della legge provinciale 23 marzo 2020, n.2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 392 del 25 marzo 2020 e ss.mm.i.;
- visto l’Allegato A. “Protocollo d’intesa per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino”;
- visto l’Allegato B. “Disposizione Attuative Protocollo Bis - Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all’art. 11 della Legge Provinciale n. 2 del 23 marzo 2020”;

- visto l'Allegato C. "Disposizioni Attuative - Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della Legge Provinciale n. 2 del 23 marzo 2020";
- visti gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il "Protocollo d'intesa per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino" (Protocollo bis), di cui all'Allegato A. parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria e la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'Allegato A. del punto 1, ivi comprese le verifiche successive;
3. di consentire la sospensione del rimborso della quota capitale delle rate di mutuo e il prolungamento della durata dei mutui nei termini indicati in premessa, relativamente ai fondi di rotazione mista pubblico privata di cui alla deliberazione n. 2168/2013;
4. di stabilire che quanto previsto dal precedente punto si applichi anche alle operazioni di finanziamento che siano già state oggetto di sospensione, escludendo invece le rate con scadenza al 30 giugno 2020 che non sono state pagate per insolvenza, le quali non possono essere sanate con concessione di moratoria a posteriori. Le rate con scadenza al 30 giugno 2020 che per effetto dei precedenti accordi sulla moratoria sono state posticipate al 30 settembre 2020 e pagate non possano più essere fatte oggetto di sospensione. Per i mutui che si trovano in questa condizione può comunque essere richiesta la sospensione per la rata con scadenza al 31 dicembre 2020. Se invece le stesse non sono state pagate al 30 settembre 2020, la parte mutuataria può richiedere il ripristino della normale cadenza semestrale delle rate ed ottenere quindi la sospensione delle due rate originariamente scadenti al 30 giugno 2020 (poi posticipata al 30 settembre 2020, ma non pagata) e al 31 dicembre 2020;
5. di approvare l'Allegato B., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente "Disposizione Attuative Protocollo Bis - Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020";
6. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, le "Disposizione Attuative - Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020" approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 392 del 25 marzo 2020 e ss.mm.ii. come segue:
  - sostituzione del punto 3 della sezione 1 (normativa di riferimento) come segue:  
"A seguito della decisione di autorizzazione della Commissione Europea del 21 maggio 2020 (SA.57021) relativa al regime istituito dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, il regime istituito dall'articolo 11 della legge provinciale n. 2/2020 è applicato ai sensi dell'art. 54 del DL 34/2020. Recentemente con Comunicazione C(2020)7127 final, la Commissione europea ha prorogato le disposizioni del Quadro temporaneo fino alla data del 30 giugno 2021 e con decisione C(2020) 9121 final, ha autorizzato la proroga del regime nazionale.



Pertanto, i contributi in questione sono concessi ai sensi del regime «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Temporary Framework). Per le domande con concessione successiva al 30 giugno 2021 (o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea), viene applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".»;

- integrazione della lettera a) del punto 1 della sezione 3 (requisiti di ammissione a contributo) mediante l'introduzione del seguente periodo dopo le parole "24 marzo 2020;":  
"la sede legale o unità operativa presso il territorio provinciale è da intendersi riferita al soggetto richiedente oppure al soggetto economico preesistente, nel caso in cui dopo la data del 24 marzo 2020 siano intervenute operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria;"
- introduzione della lettera v bis) nel punto 2 della sezione 3 (requisiti di ammissione a contributo) contenente il seguente periodo:  
"nel caso in cui nel periodo di osservazione siano intervenute le predette operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria, i valori del periodo sono computati pro quota."
- integrazione del punto 2 della sezione 6 (concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi) mediante l'introduzione del seguente periodo dopo le parole "FSTAA,":  
"tenute presenti le diverse tipologie degli operatori economici e l'iter amministrativo previsto per ciascuna tipologia, considerando il differente iter istruttorio relativo alle procedure sui registri nazionali degli aiuti che sono differenziati, nei tempi e nelle modalità operative, in particolare per il settore agricolo;"
- integrazione del punto 5 della sezione 6 (concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi) mediante l'introduzione del seguente periodo dopo le parole "di riferimento":  
"e in caso di cessazioni che comportino l'estinzione del finanziamento (per esempio cessazione dell'impresa).";
- introduzione del punto 5 bis della sezione 6 (concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi) contenente il seguente periodo:  
"A seguito di eventuale trasferimento totale o parziale d'azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché di trasformazione, fusione e scissione societaria, i contributi non ancora concessi o liquidati possono essere concessi o corrisposti al soggetto subentrante.";
- introduzione del punto 5 ter della sezione 6 (concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi) contenente il seguente periodo:  
"Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione Europea.";
- sostituzione del punto 1 della sezione 7 (controlli successivi) come segue:  
"La Provincia Autonoma di Trento, successivamente alla concessione delle agevolazioni previste, procederà, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle domande di finanziamento a valere sul Protocollo.".

7. di approvare l'Allegato C., contenente "Disposizioni Attuative - Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce integralmente l'Allegato A approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 392/2020 e ss.mm.ii., in quanto recepisce le modifiche illustrate al precedente punto 6, dando atto che lo stesso si applica anche

a tutti i rapporti sorti e non ancora esauriti in quanto le disposizioni modificate sono più favorevoli o hanno carattere di specificazione;

8. di stabilire che il Protocollo bis e le condizioni ivi previste entreranno in vigore a partire dal 18 gennaio 2021;
9. di stabilire che i contributi saranno concessi ed erogati da APIAE secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande raccolte attraverso apposita piattaforma informatica che sarà resa disponibile dalla Provincia, e nei limiti delle risorse disponibili, tenute presenti le diverse tipologie degli operatori economici e l'iter amministrativo previsto per ciascuna tipologia, considerando il differente iter istruttorio relativo alle procedure sui registri nazionali degli aiuti che sono differenziati, nei tempi e nelle modalità operative, in particolare per il settore agricolo;
10. di autorizzare APIAE a far fronte alla concessione dei contributi in conto interessi avvalendosi delle risorse disponibili sul proprio bilancio per un importo aggiuntivo di euro 500.000;
11. di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o un suo delegato a sottoscrivere il Protocollo bis allegato al presente provvedimento, autorizzando altresì eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali al testo che si renderanno necessarie al momento della sottoscrizione;
12. di demandare a Cassa del Trentino S.p.A. gli adempimenti per la presa d'atto e accettazione del Protocollo bis da parte degli operatori finanziari già aderenti al Protocollo;
13. di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'adozione della modulistica/fac simile finalizzata all'attivazione delle misure previste nel Protocollo bis;
14. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 13:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A - Protocollo bis

002 Allegato B - Criteri protocollo bis

003 Allegato C - Criteri protocollo

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper



Allegato A.

" # \$ %

!

!



& ' ,

! " # \$ %& " & &  
! ' ( ) \* " \$ ++  
,  
+ " % " & & -  
. / 0 " "  
! ' ( ) \* " " "" 1 +  
& & 2 % " & ,  
" #  
3 \$  
4  
" 3  
,  
" "  
3 "" 4  
( 5 "" \* "" & & %/( 0 ( & &  
" # 1 " & & ( 5 1 & &  
7 ( 5 "" 7 + & & %/ ,  
\$ " "  
3 " "" % & &  
" " "  
" " ! ' ( ) \* , 3  
+ " "  
" 3 " ! ' ( ) \*



6 3 + 8

,

/9 :0 "

4

+ % 2 & &

+

,

;

\$ "

\$

"

-

"

"

3

"

! ' ( ) \*

/9

:0

+

,

<

& &-

/9

:0

3

+

/( = \* & & 6. >( = 6 & & 2 %>( = 1

"

& &

& 10

"

3

,

?

\$

@

"

"

"

=

4

%

+

& &

& &

9

:

A

"

)

"

,

?

( 5 6 " & & 86 5 "" % + & &

.

"

.2 11

3 2. (

/( 5 78 80 %& + & &



% " & /% & 0 5  
 3 3 "  
 \$ 3 + ,  
 ? 4 " "" + &  
 3 6& " % + & & %&" " &  
 \$ " A "  
 # 4 \$ "  
 " !' ( " ,  
 BA C D " ,  
 ? " 9 !' ( )  
 \* : " 3  
 ) "" 6  
 ) E 2&&&&&&  
 ? " 4  
 = " !  
 " " 3 " !' ( ) \* ( =      
 + & & 3 +  
 " " 3 "  
 !' ( ) \* ,

!' F G ! F ! # ( EF !  
 ( E EF F!  
 F HE) F E # E( AF FI ) ! FA( ( E EF /9 :0  
 ! F' EF=! F! JG F ! E=GE

\$(

"  
 3 " !' ( ) \* 3  
 " ) " + " /9 :0 A )



" + \$ ) \$

" \$

K 3 3

/9 :0

)(\* +

5 +

4 " " +

' ) " 3 + \$ "

) /9 :0 ;

/ 0 ++ " \$ , ! )-)-, " "" \$

""

6 & &

3

/ 0 ++ +L " " 3 "

" " !' ( ) \* 3 <

& & 3 " /9 ! :0

/ 0 + % + & \* .

+ " , L

% + & \* \$

\$ !' ( ) \*

53 " + / 0-

" ;

&M 8

+ &M 8 "

&M 8 "





&M " 8 '

F " \$

" & & 3

" \$ & &

F 3

4

"" " ! " ""

" \$ +

53 \$ 3 3 2

" !

3 4 "

5 3 2 /9

:0) +

8 3 )

3 " 3 61 (

6628 &&& 5 "

4 + / 0 + / 0 - + 8

4 4 + / 0

4 3 \$+

%/9\* :0

5 = \$ " 8 "

" 3 "

3 " / + 0 \$

"" E

/(& 0



"" " " \$ 8 \$  
 " ;  
 " "  
 " ,  
 ,  
 " " !  
 E 2/ 4 0"  
 ++ + \$ 8  
 & %&  
 " " &  
 ""  
 / "" 4  
 05 3 \$ A = " #  
 3 " A "  
 " 5 \$ "  
 " + 4 "  
 !  
 ,( 1 2 2  
 ,( ( ++  
 " "  
 8 " /\$  
 )-)- ) 3 4  
 4 )  
 4 " !' () \*  
 " " "  
 "" " ;



/ 0

3 2. ( 5 78 & & 4 5  
 . 8 & & N  
 % & & 4 % & &  
 \$  
 22 & 22 & 22 %& 22 \* & 1\* 1\* 1\* \* & 5  
 ( 5 & 68 & &  
 5 . 8 & &  
 "

/ 0

2 3 & 7  
 & & % & & " & 2 & & N  
 ' 4  
 "

/ 0

+ " = + N @  
 3  
 , (\* (

, (\* (

" ! 4  
 + 3 " 4  
 2 & 7 " "

& & % & &

& 2 & &

3 " " -

& & M

\$ O \$ +

"

3 " 6  
 ++ " ""  
 4

% & & 3  
 \$ ) " " ! ' ( ) \* )



" 4 K  
 %& & &  
 ,( 9 : (= .78 & %  
 3 + 4 - 4 3  
 + 4  
 %&" " & & % + & & "  
 ""  
 2  
 ;  
 0 %&" " &% ,  
 +0 " 3 "" ++ " "  
 " " "  
 3 \$ N +  
 " "  
 J "" "\$  
 "" %&" "  
 & & " 4  
 5 %&& & & @  
 "" %&&\* & & "  
 4 4 N  
 & & % + & &  
 N  
 4 " %&" " & &/  
 %& + & & " 0 % + & &  
 3( +  
 3 " "" + &  
 ? A " ) "  
 " + )



7 " & 4 /-

)-\$) " 6

++ " / 8

" A = + 0 3 " !' () \* /9

:0 A A "

) " 4

3 \$ " 4

+ 3 " "

---

\* ' \$ > ( "

" /

---

Q

/ 0 \_\_\_\_\_; E %&&&&

3 3 %

0 ( 5 % & & 5 6&& & & 4

3-4 A 3 & \* L

" /A 3 & 7 4

& \* 0 4

3 3 8 3 +

5 E 3 & \*

,

2&M 4 3

3 " 4 \$ "" " "

3 \* ( 5 1

& & 7 " "

3 61 ( 6628 &&&

/ 0 \_\_\_\_\_; 6 , 3 \$ +

4 3

" 1 / +

0 4 3

" BA C D " ,

/ 0 \_\_\_\_\_ 8 ; 8 + ,

/ 0 \_\_\_\_\_ 8 + ; " ,

/ 0 \_\_\_\_\_ ; 3 ,



/ 0 \_\_\_\_\_; -., -4  
P 6P 3 " ,

/ 0 \_\_\_\_\_";

/ 0 \_\_\_\_\_"; 6  
+  
6 +  
E + % "" && + ,  
N 4 "

4 A = "

\_\_\_\_\_ \* ' ) # " !  
" 8 \$ " ? 5 "" 2 " "  
& & 6& " "

/ 0 \_\_\_\_\_; E %&&&&  
/ 0 \_\_\_\_\_; 6 , 3 \$ +  
4 3 & / +  
" 0 N ! E "\$ 4  
3 "

BA C D " ,  
/ 0 \_\_\_\_\_ 8 ;  
/ 0 \_\_\_\_\_ 8 ;  
/ 0 \_\_\_\_\_ 8 + ;  
/ 0 \_\_\_\_\_; 3 ,  
/ 0 \_\_\_\_\_; - .5-4 4  
3 % 0 ( 5  
%& & L 5 "" 2 " " & & 6&  
P 6P

3 " ,  
/ 0 \_\_\_\_\_; !



+ 6 E + % "" 7 + 2&+ ,  
 N 4  
 \* ' ) > " !  
 4 3 % 0  
 ( 5 %& & 5 6&& & & - + \$  
 ++  
 F HE  
 " &&M A = #  
 "" A = #  
 " ++ " + #  
 E ! / " 8 0 4 -  
 + " 8 9 " : / 0  
 + " &&M 3 %  
 0 ( 5 %& & L " 3  
 5 "" 2 " " && 6 4 3 E  
 " \$ 3 9 :  
 \* ' / 6 ( " /  
 0  
 / 0 \_\_\_\_\_; E %&&&& 8 E 2&&&&  
 3  
 3 % 0 ( 5 %& & 5 6&& & &  
 4 3-4 A 3 & \* L  
 " /A 3 & 7  
 4 & \* 0 3 8  
 4 3 5 E 3  
 + & \* ' " ,  
 / 0 \_\_\_\_\_; 6 , 3 \$ + 3  
 4 1 / +  
 "



0 N ! E "\$

4

3 " BA C D

" ,

/ 0 \_\_\_\_\_ 8 ; /

" 0 E 2&& 8 + ,

/ 0 \_\_\_\_\_ 8 + ; "

/ 0 " ; 3 ,

/ 0 \_\_\_\_\_ ; -.734

P 6P 3 " ,

/ 0 \_\_\_\_\_ "

/ 0 \_\_\_\_\_ " ; !

+ 6 E + % "" 6 + && + ,

N 4 " "

4 A =

"

+ > ( " 0 A " )

/ )+ " + \$

" A ;

/ 0 \_\_\_\_\_ ; E . &&&& 8 2&&&& 4

3-4 A 3 &\* L

" /A 3 & 7 4

&\*0

/ 0 \_\_\_\_\_ ; 6 , 3 \$ +

4

" % 2 / + 0

N A ! E "\$

/ 0 \_\_\_\_\_ 8 ; +





"

3  
" \$ 3 A =

5 "" ,

/ 0 8 ; /

" 0 E 2&& 8 + ,

/ 0 8 + ; ++ " /

& 2M 3 " 4 3 " 0

/ 0 " ; 3 ,

/ 0 \_\_\_\_\_ ; -.734

P 6P 3 " ,

/ 0 \_\_\_\_\_ ; A !

+  
% 2 , 4 A  
=

"

#

4 =

3 1 3 " ""

" \$ &&M

= ! E "\$ 9

: @ + 2 && %

8 " + & 1 1 " &&

\$ " + "

3

- + 3 .

\$ "

3 +

3(\* 2 +

5

2 + "" ++ "

/ 8



+ 8 " A = + 0  
 3 " ! ' ( ) \* ;  
 3 < & & / 0  
 7 " & / + 0 5 4 \$  
 , 3 +  
 ' 8 + " /  
 0 5 4 \$ 4 ,  
 - 3  
 + "  
 < & & 4 + 3 "  
 ""  
 3  
 A 3  
 + / 3 8 + 0  
 4 3 " > + \$ > \$  
 " 8  
 8 " A = + 8  
 + 5  
 A + 3  
 > + \$ > \$ ,  
 A 8 " 3  
 8 " A =  
 + 8 + , 3 "  
 " 0  
 + / \$ 4  
 2 + > " 6  
 + - " !  
 8 "" " !



\$ ""

6 +

N /

3 L + 0

3 3 \$ " + 6<

3 +

5( \*0 2 " 0 +

;

Q " ) "

Q A " ) "

" +

" 6 + \$ 4

" + + " "

" "" A

-

" / 9 :0

+ " \$ " " !

E 8 A " ) "

;

)  $\frac{\text{F HE}}{3 \text{ / \&\&M "}}$  ; -., -4

)  $\frac{\text{F HE} +}{3 \text{ / \&\&M "}}$  ; -5-4

)  $\frac{\text{F HE \%}}{3 \text{ / "}}$  4 - / 34 "

)  $\frac{\text{A}}{\text{/"}}$  ; 4 - / 34 " 3

0

" + 3 E 0 - 6 0 "

"



" 3  
 " \$ K  
 4 + "" + E  
 + " ) " "  
 E) " ) " "  
 " " + 3 E \$  
 + " J 3 " 3 % ( 5 %  
 3 & & A = # + 3 & M  
 > 3 \$ 3 \$ 8  
 3 8 A , #  
 \$; , + \$ 4  
 + / 0 / 0 , " "  
 " + " , "  
 5 E 3 & \*  
 5 8 8 A " , "  
 \$ N " 3 5 8 8 A  
 3 3 3 3 / 8  
 3 " 3 / 8  
 9 " 3 + :  
 )  
 1



" 3  
 ) 3 / E08  
 ;/0 3 % +  
 & \* + ,/0  
 " , / 0 3 /  
 Q / ' 0 " , / 0 "  
 - 3  
 + , / 0 + / F0  
 +  
 5 \$ 4 ) " "" ) +  
 " " ""  
 5 \$ " 3 1  
 ! ( 6628 &&&, 4 " \$ +  
 ( " + " 3 \$  
 " ( 3 + \$ 3 \$  
 3 L  
 8( " +  
 # 3 %/ " 0 4  
 " 4 3  
 "" F ' " "  
 3 " ""  
 &M + ""  
 " - " 3  
 " 3  
 # 3 %/ 0



3 " " "

" " 3 \$ A

A = # \$

A = # 9 :

3 % (5

%"

9 ++ : 9

3 K 1 %&

% " & K

%/ 7.)+ 5 "" 0 \$

A \$

" 3 A = # 3 6\*

" \$ 3 ( 5 78 & &

" + \$

&2M 3 " 4 , " \$

3 A = \$ \$

" "

+ 4 A

= # 3 "

7( 0 0 2 1 0



"" " " " "  
 ! 4 8 " / / 60  
 " / 10 / 20  
 % & 1 & 2 2 "  
 "" " " & " "  
 " ! ' ( ) \*  
 "" " L )  
 = ""  
 )  
 \$-( & 11  
 "" 3 "" +  
 % K 3 "" "  
 " + 4 3 E 60  
 8 A 3 " K 3 60  
 + + " ; +  
 ) \$ 8 " / 60  
 ) , / 20  
 ) K / 10 " , "  
 ) + ' 8 "  
 5 "" 3 6



8 "

\$

\$(

5 + "

+ " " R ( = )  
R " ) 3

" 5 +

\$'

5 "" %88 \*\*\*

8

"

"" "\$

3

E

,

3

3

" ""

\$(

\*0

5

3 "

3

\$

/ ED4 ""

+

+

3

5

8 & &

+

5

)

+ )" !

K

"

A

"

"

E ;

R

\$( 0

\*

=

"

/\$ )-\$

\$(

&

"

"

/" !

"

""

"

0

3





+

" " /GEO & . 8 1\* "

4 " " K " "

" " \$ "

3 4 "" 4 3

4 " \$ 4 " " 9

B

" " " "

""

" \$

:88 4

" " 4 +

" 3 7 " /GEO & . 8 1\*

A " ++ " + " "

" \$ " \$ 3 +

\$ 3 " ++ " "" 3 +

4 + \$ " " "

++ " " F

B

\$3( \*\* 1' " 22

" "

8 + 3 +

8 - 5 ;

/ 0 ++ " , "



/+0

\$ "

++ "

8

,

5 ""

K

/ 0

4

"

& &

))))))))))))))))))))))))))))))

Allegato B.

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE

### Protocollo Bis

**“Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all’art. 11 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020”**

## 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Al fine di supportare gli operatori economici che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 è previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale n. 2/2020, un concorso della Provincia nell'abbattimento degli interessi su linee di finanziamento di durata fino a 24 mesi, contratte con banche e altri intermediari finanziari aderenti ad apposito protocollo siglato con la Provincia.
2. Il disposto della citata legge provinciale è organico e complementare a quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare dal Titolo III "Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario", nonché a quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23 "Misure urgenti di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese [...]".
3. A seguito della decisione di autorizzazione della Commissione Europea del 21 maggio 2020 (SA.57021) relativa al regime istituito dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, il regime istituito dall'articolo 11 della legge provinciale n. 2/2020 è applicato ai sensi dell'art. 54 del DL 34/2020. Recentemente con Comunicazione C(2020)7127 final, la Commissione europea ha prorogato le disposizioni del Quadro temporaneo fino alla data del 30 giugno 2021 e con decisione C(2020) 9121 final, ha autorizzato la proroga del regime nazionale. Pertanto, i contributi in questione sono concessi ai sensi del regime «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Temporary Framework). Per le domande con concessione successiva al 30 giugno 2021 (o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea), viene applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

## 2. DEFINIZIONI

1. Per operatori economici si intendono i soggetti che, in qualsiasi forma, esercitano imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita iva attiva, senza limitazione alcuna in ragione dell'ambito di operatività degli stessi ("**Operatori economici**").
2. Per Protocollo bis si intende il protocollo di intesa – perfezionato conseguentemente alla scadenza del protocollo il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 392 del 25 marzo 2020, così come integrato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 461 del 9 aprile 2020, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 523 del 24 aprile 2020, e da ultimo dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1027 del 17 luglio 2020 – tra Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A. e Banche, Intermediari finanziari e Confidi, per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino ("**Protocollo bis**").

### 3. REQUISITI DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO

1. Possono accedere alla misura urgente di sostegno di cui all'art. 11 della LP n. 2/2020 gli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) avere sede legale o unità operativa nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del 24 marzo 2020; la sede legale o unità operativa presso il territorio provinciale è da intendersi riferita al soggetto richiedente oppure al soggetto economico preesistente, nel caso in cui dopo la data del 24 marzo 2020 siano intervenute operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria;
  - b) aver subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel corso del periodo di osservazione, ossia nell'intervallo temporale di massimo dodici mesi che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda;
  - c) le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 31 dicembre 2019, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi; sono altresì comprese le imprese che, al 31 dicembre 2019 non evidenziavano esposizioni deteriorate, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa del COVID-19.
2. L'impatto negativo di cui al punto sub b) è riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni:
  - i) riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
  - ii) riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
  - iii) riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni / degli ordinativi nel periodo di osservazione (da intendersi: prenotazioni fatte per il periodo di osservazione) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
  - iv) riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
  - v) nel solo caso di operatori economici operanti da meno di un anno il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda, e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020;
  - vi) nel caso in cui nel periodo di osservazione siano intervenute le predette operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria, i valori del periodo sono computati pro quota.
3. È fatta salva la possibilità della Giunta provinciale di individuare, con eventuale successivo apposito provvedimento, ulteriori eventi che diano evidenza dell'impatto negativo derivante dall'emergenza sanitaria.

#### 4. MISURA DEL CONTRIBUTO

1. È previsto un contributo in conto interessi da parte della Provincia su linee di finanziamento rientranti nel Plafond Ripresa Trentino, anche assistite da apposita garanzia, accordate agli Operatori economici dalle Banche/Intermediari finanziari/Fondo Strategico Trentino Alto Adige (“FSTAA”) aderenti al Protocollo bis. In particolare, all’art. 5 del Protocollo bis si prevede che banche, intermediari finanziari e FSTAA aderenti rendano disponibili, anche con garanzia Confidi, risorse agli Operatori economici che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza COVID-19 (c.d. “**Plafond Ripresa Trentino**”).
2. Circa le modalità di attivazione del Plafond Ripresa Trentino, nel Protocollo bis si prevede la seguente segmentazione delle misure finanziarie:
  - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1: per Beneficiari aderenti ai Confidi;
  - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2: per Beneficiari NON aderenti ai Confidi o che intendano procedere celermente senza fare ricorso a garanzie ex Legge 5 giugno 2020, n. 40; qualora dall’istruttoria della Banca emerga la necessità di attivare la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m), del DL 8 aprile 2020, n. 23, così come risultante a seguito della conversione nella L 40/2020, la linea è denominata Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2bis.
  - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3: per Beneficiari di maggiori dimensioni, con attivazione della garanzia dei Confidi;
  - Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige: per Beneficiari di maggiori dimensioni, con eventuale attivazione della garanzia dei Confidi.

Di seguito le caratteristiche principali degli strumenti finanziari:

Linea di finanziamento	Operatore economico	Importo max finanziamento (€)	Durata base (mesi)	Durata massima (anni)	Tasso fisso max primi 24 mesi	Contributo max Provincia per 24 mesi
BANCHE 1	Con garanzia Confidi	300.000(*)	24	6	0,40%	0,40%
BANCHE 2	Senza garanzia Confidi	30.000	24	10	0,60%	0,60%
	Con garanzia FCG° (“2 bis”)	30.000	24	10	0,60%	0,60%
BANCHE 3	Con garanzia Confidi	300.000 - 1.250.000	24	6	0,85%	0,35%
FSTAA	Imprese più strutturate	600.000 - 1.500.000	24	fino al 31.12.25	0,85%	0,35%

(\*) Incrementabile del 50% in caso di necessità di anticipare le risorse della cassa integrazione ex art. 19 D.L. 18/2020

(°) Con garanzia Cooperfidi se operatore economico agricolo

3. Nel caso di linee di finanziamento rientranti nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà l'ammontare totale degli interessi passivi (al massimo lo 0,40%);
4. Nel caso di linee di finanziamento rientranti nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 e 2bis: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà l'ammontare totale degli interessi passivi (al massimo lo 0,60%)
5. Nel caso di finanziamenti rientranti nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà una quota interessi – pari allo 0,35% – rimanendo in capo all'Operatore Economico la quota interessi residuale;
6. Nel caso di finanziamenti del Fondo Strategico Trentino Alto Adige (FSTAA): il contributo in conto interessi della Provincia coprirà una quota interessi – pari allo 0,35% – rimanendo in capo all'Operatore Economico la quota interessi residuale.
7. Il contributo in conto interessi è determinato sulla base sull'ammontare totale della linea di finanziamento erogata da Banche/Intermediari Finanziari/FSTAA.
8. Il contributo in conto interessi è limitato ad un periodo di 24 mesi.
9. Le domande sono ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

## **5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. La domanda relativa alle linee di finanziamento Plafond Ripresa Trentino deve essere presentata, previa adesione al Protocollo bis dell'operatore finanziario che si intende attivare, dall'Operatore Economico o da un suo delegato - entro il 30 giugno 2021 ore 17 - mediante piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia.
2. Le domande sono presentate a cura degli Operatori Economici direttamente alle Banche / Intermediari finanziari / FSTAA, Provincia e, per conoscenza, ai Confidi nel caso di attivazione di garanzia, contestualmente alla richiesta della concessione della linea di finanziamento, secondo quanto previsto nello schema di Protocollo bis e utilizzando la piattaforma informatica resa disponibile dalla Provincia.
3. La domanda di attivazione della misura è corredata da una dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, il Legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 3.1 lettera a) e b).
4. È consentita per ciascun Operatore economico la presentazione di una sola domanda a valere sul Protocollo bis.
5. La Banca / l'Intermediario finanziario / il FSTAA istruisce la pratica. Se l'esito è positivo ne dà comunicazione a Confidi che completa autonoma istruttoria per la parte di competenza e comunica l'esito alla Banca / Intermediario finanziario / FSTAA. La Banca / l'Intermediario finanziario / FSTAA procede all'erogazione della linea di finanziamento all'Operatore Economico, dandone comunicazione a Confidi e alla Provincia (APIAE).
6. Se la linea di finanziamento non è assistita da garanzia Confidi, la Banca/l'Intermediario finanziario/FSTAA istruisce la pratica. Se l'esito è positivo la Banca/Intermediario finanziario/FSTAA procede all'erogazione e ne dà comunicazione alla Provincia (APIAE) che procede ai sensi del successivo paragrafo 6.

7. Tutti i dati necessari alle istruttorie di competenza dei soggetti che intervengono nella procedura potranno essere condivisi tra i soggetti aderenti al Protocollo bis e la Provincia avvalendosi della piattaforma informatica appositamente resa disponibile. Tale piattaforma consente di gestire in modo automatizzato l'intero processo informativo, ivi comprese le comunicazioni e gli avvisi/notifiche tra i soggetti coinvolti, oltre che di monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche e di attuazione complessiva delle Misure.

## **6. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI**

1. Una volta ricevuta la comunicazione di avvenuta erogazione di cui ai Punti 5 e 6 del paragrafo 5, la Provincia (APIAE) procederà all'avvio del procedimento finalizzato alla concessione del contributo in conto interessi da erogarsi in unica soluzione alla scadenza del 12° mese.
2. La concessione del contributo da parte della Provincia (APIAE) avviene in ordine cronologico, in base all'ordine di arrivo della comunicazione di cui ai Punti 5 e 6 del paragrafo 5 relativa all'avvenuta erogazione del finanziamento, da parte delle Banche/Intermediari finanziari/FSTAA, tenute presenti le diverse tipologie degli operatori economici e l'iter amministrativo previsto per ciascuna tipologia, considerando il differente iter istruttorio relativo alle procedure sui registri nazionali degli aiuti che sono differenziati, nei tempi e nelle modalità operative, in particolare per il settore agricolo.
3. La liquidazione del contributo in conto interessi è subordinata all'esecutività del provvedimento di concessione, nonché allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari sussistenti in capo alla PAT.
4. Il contributo in conto interessi sarà versato sul conto corrente intrattenuto dall'Operatore economico presso la banca/intermediario finanziario.
5. APIAE procederà con la revoca del contributo qualora l'operatore economico non provveda al pagamento degli interessi all'istituto bancario/finanziario di riferimento e in caso di cessazioni che comportino l'estinzione del finanziamento (per esempio cessazione dell'impresa).
6. A seguito di eventuale trasferimento totale o parziale d'azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché di trasformazione, fusione e scissione societaria, i contributi non ancora concessi o liquidati possono essere concessi o corrisposti al soggetto subentrante.
7. Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione Europea.



## **7. CONTROLLI SUCCESSIVI**

1. La Provincia Autonoma di Trento, successivamente alla concessione delle agevolazioni previste, procederà, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle domande di finanziamento a valere del Protocollo in scadenza al 31 dicembre 2020 e a valere sul Protocollo bis.
2. Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

Per tutto quanto altro non previsto nelle presenti disposizioni attuative si rinvia a quanto previsto nel Protocollo bis.

Allegato C.

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE

**“Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all’art. 11 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020”**

## 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Al fine di supportare gli operatori economici che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 è previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale n. 2/2020, un concorso della Provincia nell'abbattimento degli interessi su linee di finanziamento di durata fino a 24 mesi, contratte con banche e altri intermediari finanziari aderenti ad apposito protocollo siglato con la Provincia.
2. Il disposto della citata legge provinciale è organico e complementare a quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare dal Titolo III "Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario", nonché a quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23 "Misure urgenti di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese [...]".
3. A seguito della decisione di autorizzazione della Commissione Europea del 21 maggio 2020 (SA.57021) relativa al regime istituito dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, il regime istituito dall'articolo 11 della legge provinciale n. 2/2020 è applicato ai sensi dell'art. 54 del DL 34/2020. Recentemente con Comunicazione C(2020)7127 final, la Commissione europea ha prorogato le disposizioni del Quadro temporaneo fino alla data del 30 giugno 2021 e con decisione C(2020) 9121 final, ha autorizzato la proroga del regime nazionale. Pertanto, i contributi in questione sono concessi ai sensi del regime «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Temporary Framework). Per le domande con concessione successiva al 30 giugno 2021 (o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea), viene applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

## 2. DEFINIZIONI

1. Per operatori economici si intendono i soggetti che, in qualsiasi forma, esercitano imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita iva attiva, senza limitazione alcuna in ragione dell'ambito di operatività degli stessi ("**Operatori economici**").
2. Per protocollo si intende il protocollo di intesa - il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.392 del 25 marzo 2020, così come integrato dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 461 del 9 aprile 2020 e da ultimo dalla Deliberazione della Giunta provinciale del 24 aprile 2020 - tra Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A. e Banche, Intermediari finanziari e Confidi, per il contenimento degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino ("**Protocollo**").

### **3. REQUISITI DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO**

1. Possono accedere alla misura urgente di sostegno di cui all'art. 11 della LP n. 2/2020 gli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) avere sede legale o unità operativa nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del 24 marzo 2020; la sede legale o unità operativa presso il territorio provinciale è da intendersi riferita al soggetto richiedente oppure al soggetto economico preesistente, nel caso in cui dopo la data del 24 marzo 2020 siano intervenute operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria;
  - b) aver subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel corso del periodo di osservazione, ossia nell'intervallo temporale che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda;
  - c) le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 31 dicembre 2019, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
2. L'impatto negativo di cui al punto sub b) è riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni:
  - i) riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
  - ii) riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
  - iii) riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni / degli ordinativi nel periodo di osservazione (da intendersi: prenotazioni fatte per il periodo di osservazione) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
  - iv) riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
  - v) nel solo caso di operatori economici operanti da meno di un anno il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda, e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020.
  - v bis) nel caso in cui nel periodo di osservazione siano intervenute le predette operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria, i valori del periodo sono computati pro quota.
3. È fatta salva la possibilità della Giunta provinciale di individuare, con eventuale successivo apposito provvedimento, ulteriori eventi che diano evidenza dell'impatto negativo derivante dall'emergenza sanitaria.

### **4. MISURA DEL CONTRIBUTO**

1. E' previsto un contributo in conto interessi da parte della Provincia su linee di finanziamento rientranti nel Plafond Ripresa Trentino, anche assistite da apposita garanzia, accordate agli Operatori economici dalle Banche/Intermediari finanziari/Fondo Strategico Trentino Alto Adige ("**FSTAA**") aderenti al Protocollo. In particolare, all'art. 5 del Protocollo si prevede che banche, intermediari finanziari e FSTAA aderenti rendano disponibili, anche con garanzia Confidi, risorse agli Operatori economici che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza COVID-19 (c.d. "**Plafond Ripresa Trentino**").
2. Circa le modalità di attivazione del Plafond Ripresa Trentino, nel Protocollo si prevede la seguente segmentazione delle misure finanziarie:
  - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1: per Beneficiari aderenti ai Confidi;
  - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2: per Beneficiari NON aderenti ai Confidi o che intendano procedere celermente senza fare ricorso a garanzie ex Legge 5 giugno 2020, n. 40; qualora dall'istruttoria della Banca emerga la necessità di attivare la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m), del DL 8 aprile 2020, n. 23, così come risultante a seguito della conversione nella L 40/2020, la linea è denominata Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2bis; qualora dal complesso quadro regolamentare in evoluzione dovesse emergere la non cumulabilità tra i benefici ex art. 13, comma 1, lett. m.) del DL n. 23/2020 così come risultante a seguito della conversione nella L 40/2020, che prevedono la garanzia al 100% per linee di credito non superiori a 25mila euro, e i benefici di cui all'art. 11 della L.P. n. 2/2020, che prevedono l'abbattimento degli interessi sulle linee di credito disciplinate dal Protocollo di cui al presente provvedimento, sarà disposta la non spettanza/decadenza dell'Operatore economico dal beneficio della misura provinciale.
  - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3: per Beneficiari di maggiori dimensioni, con attivazione della garanzia dei Confidi;
  - Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige: per Beneficiari di maggiori dimensioni, con eventuale attivazione della garanzia dei Confidi.

Di seguito le caratteristiche principali degli strumenti finanziari:

Linea di finanziamento	Operatore economico	Importo massimo del finanziamento	Durata base (mesi)	Durata massima (anni)	Tasso fisso max primi 24 mesi	Contributo max Provincia per 24 mesi
BANCHE 1	Con garanzia Confidi	300.000(*)	24	6	0,40%	0,40%
		(comunque non più del 50% del fatturato)				
BANCHE 2	Senza garanzia Confidi	25.000		6	0,60%	
			24			0,60%
	Con garanzia FCG° ("2 bis")	30.000		10	0,60%	

		(comunque non più del 25% del fatturato)				
BANCHE 3	Con garanzia Confidi	300.000 - 1.250.000	24	6	0,90%	0,40%
		(comunque non più del 50% del fatturato)				
FSTAA	Imprese più strutturate	600.000 - 1.500.000	24	4/5	0,90%	0,40%
		(comunque non più del 50% del fatturato)				

(\*) Incrementabile del 50% in caso di necessità di anticipare le risorse della cassa integrazione ex art. 19 D.L. 18/2020

(°) Con garanzia Cooperfidi se operatore economico agricolo

3. Nel caso di linee di finanziamento rientranti nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà l'ammontare totale degli interessi passivi (al massimo lo 0,40%).
4. Nel caso di linee di finanziamento rientranti nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 e 2 bis: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà l'ammontare totale degli interessi passivi (al massimo lo 0,60%).
5. Nel caso di finanziamenti rientranti nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà una quota interessi – pari allo 0,40% - rimanendo in capo all'Operatore Economico la quota interessi residuale;
6. Nel caso di finanziamenti del Fondo Strategico Trentino Alto Adige (FSTAA): il contributo in conto interessi della Provincia coprirà una quota interessi – pari allo 0,40% - rimanendo in capo all'Operatore Economico la quota interessi residuale.
7. Il contributo in conto interessi è determinato sulla base sull'ammontare totale della linea di finanziamento erogata da Banche/Intermediari Finanziari/FSTAA.
8. Il contributo in conto interessi è limitato ad un periodo di 24 mesi.
9. Le domande sono ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

## 5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La presentazione delle domande da parte degli Operatori economici relative al finanziamento rientrante nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3 è fissata dalla data del **4 maggio 2020**, e comunque previa adesione al Protocollo dell'operatore finanziario che si intende attivare, e fino al **31 dicembre 2020**.
2. Le domande sono presentate a cura degli Operatori Economici direttamente alle Banche / Intermediari finanziari / FSTAA, Provincia e, per conoscenza, ai Confidi nel caso di attivazione di garanzia, contestualmente alla richiesta della concessione della linea di

finanziamento, secondo quanto previsto nello schema di Protocollo e utilizzando prioritariamente la piattaforma informatica resa disponibile dalla Provincia.

3. La domanda di attivazione della misura è corredata da una dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, il Legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 3.1 lettera a) e b).
4. È consentita per ciascun Operatore economico la presentazione di una sola domanda.
5. La Banca / l'Intermediario finanziario / il FSTAA istruisce la pratica. Se l'esito è positivo ne dà comunicazione a Confidi che completa autonoma istruttoria per la parte di competenza e comunica l'esito alla Banca / Intermediario finanziario / FSTAA. La Banca / l'Intermediario finanziario / FSTAA procede all'erogazione della linea di finanziamento all'Operatore Economico, dandone comunicazione a Confidi e alla Provincia (APIAE).
6. Se la linea di finanziamento non è assistita da garanzia Confidi, la Banca/l'Intermediario finanziario/FSTAA istruisce la pratica. Se l'esito è positivo la Banca/Intermediario finanziario/FSTAA procede all'erogazione e ne dà comunicazione alla Provincia (APIAE) che procede ai sensi del successivo paragrafo 6.
7. Tutti i dati necessari alle istruttorie di competenza dei soggetti che intervengono nella procedura potranno essere condivisi tra i soggetti aderenti al Protocollo e la Provincia avvalendosi della piattaforma informatica appositamente resa disponibile. Tale piattaforma consente di gestire in modo automatizzato l'intero processo informativo, ivi comprese le comunicazioni e gli avvisi/notifiche tra i soggetti coinvolti, oltre che di monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche e di attuazione complessiva delle Misure.

## **6. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI**

1. Una volta ricevuta la comunicazione di avvenuta erogazione di cui ai Punti 5 e 6 del paragrafo 5, la Provincia (APIAE) procederà all'avvio del procedimento finalizzato alla concessione del contributo in conto interessi da erogarsi in unica soluzione alla scadenza del 12° mese.
2. La concessione del contributo da parte della Provincia (APIAE) avviene in ordine cronologico, in base all'ordine di arrivo della comunicazione di cui ai Punti 5 e 6 del paragrafo 5 relativa all'avvenuta erogazione del finanziamento, da parte delle Banche/Intermediari finanziari/FSTAA, tenute presenti le diverse tipologie degli operatori economici e l'iter amministrativo previsto per ciascuna tipologia, considerando il differente iter istruttorio relativo alle procedure sui registri nazionali degli aiuti che sono differenziati, nei tempi e nelle modalità operative, in particolare per il settore agricolo.
3. La liquidazione del contributo in conto interessi è subordinata all'esecutività del provvedimento di concessione, nonché allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari sussistenti in capo alla PAT.
4. Il contributo in conto interessi sarà versato sul conto corrente intrattenuto dall'Operatore economico presso la banca/intermediario finanziario.

5. APIAE procederà con la revoca del contributo qualora l'operatore economico non provveda al pagamento degli interessi all'istituto bancario/finanziario di riferimento e in caso di cessazioni che comportino l'estinzione del finanziamento (per esempio cessazione dell'impresa).
- 5 bis. A seguito di eventuale trasferimento totale o parziale d'azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché di trasformazione, fusione e scissione societaria, i contributi non ancora concessi o liquidati possono essere concessi o corrisposti al soggetto subentrante.
- 5 ter. Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione Europea.

## **7. CONTROLLI SUCCESSIVI**

1. La Provincia Autonoma di Trento, successivamente alla concessione delle agevolazioni previste, procederà, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle domande di finanziamento a valere sul Protocollo.
2. Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

Per tutto quanto altro non previsto nelle presenti disposizioni attuative si rinvia a quanto previsto nel Protocollo.